



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il d.l. 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, *“al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il d.P.R. 10 gennaio 2020, con il quale il prof. Gaetano Manfredi è stato nominato Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, l'art. 101 convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020 n. 27;

VISTO il d.l. 25 marzo 2020, n. 19, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e in particolare l'articolo 1, comma 2, lett. p), convertito con modificazioni dalla l. 22 maggio 2020 n. 35;

VISTO il d.P.C.M. 26 aprile 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

VISTO il d.lgs. 27 gennaio 2012, n. 19, recante norme in materia di *“Valorizzazione dell'efficienza delle Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”*;

VISTO il d.m. 7 gennaio 2019 (prot. n. 6), recante norme in materia di *“Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”*;

RAVVISATA l'esigenza di consentire agli atenei, a causa dell'emergenza sanitaria in corso, di ampliare l'offerta formativa dei corsi di laurea in infermieristica, nell'ambito dei corsi di laurea della classe L/SNT/01 delle professioni sanitarie;

RITENUTO a tal fine di modificare, limitatamente agli anni accademici 2020-2021 e 2021-2022, l'allegato A, punto b), del d.m. 7 gennaio 2019 (prot. n. 6), prevedendo una diminuzione del numero minimo dei docenti necessari ai fini dell'accreditamento dei corsi di laurea in infermieristica;

ACQUISITA al riguardo la delibera Anvur - Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca 6 maggio 2020, n. 70;

VISTO il d.m. 14 maggio 2020 (prot. n. 82), recante modifica dei requisiti di docenza dei corsi di Laurea in Infermieristica di cui al citato all. A, punto b), d.m. 7 gennaio 2019 (prot. n. 6);



Al Ministro dell'università e della ricerca

ACQUISITA la nota del Presidente dell'Anvur del 20 maggio 2020, prot. n. 1594, contenente precisazioni sul d.m. 14 maggio 2020 (prot. n. 82) cit., nella quale viene rappresentata la "disponibilità dell'Agenzia a partecipare a confronti e attività che, avendo come fine la qualità della formazione dei futuri infermieri, siano ritenuti utili da parte dei Ministeri interessati e con la partecipazione dei portatori di interesse individuati dagli stessi, compresi gli Ordini professionali degli infermieri";

VISTA la nota della FNOPI - Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche del 25 maggio 2020, prot. P-538/III.7, con cui viene chiesta l'attivazione di un tavolo congiunto Ministero dell'università e della ricerca - Ministero della salute - FNOPI, al fine di avviare un confronto istituzionale sulla riprogettazione dei percorsi formativi infermieristici, alla luce delle mutate esigenze del Servizio sanitario nazionale;

TENUTO CONTO, da un lato, delle esigenze formative necessarie a far fronte alla particolare situazione di emergenza da *Covid-19* e, dall'altro, della necessità di massimizzare l'impiego delle professionalità mediche in tale situazione;

RITENUTO, quindi, di soprassedere, nelle more della conclusione del menzionato confronto istituzionale, all'attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1 d.m. 14 maggio 2020 (prot. n. 82), ai sensi del quale: "al fine di compensare la riduzione di docenti universitari di riferimento di cui al comma 1, gli atenei individuano almeno due medici ospedalieri da indicare come personale medico di riferimento coinvolto per ogni corso di laurea in infermieristica";

DECRETA

Art. 1

Docenti di riferimento dei Corsi di Laurea in Infermieristica

1. Per le ragioni indicate in premessa, il comma 2 dell'articolo 1 del decreto ministeriale 14 maggio 2020 (prot.n. 82), è abrogato.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO
Prof. Gaetano Manfredi